



**MODIFICA ARTICOLO N: "44" CODICE PENALE
MILITARE**



**Art. 44 Distruzione, perdita o detenzione di oggetti
d'armamento militare**

Articolo 44.1 Attuale:

L'agente che in luogo militare sottrae e si impossessa di oggetti altrui appartenenti a colleghi, all'alto comando o alla propria istituzione è punito con la detenzione per furto.

Articolo 44.1 Modificato:

L'Operatore o agente delle forze dell'ordine il quale sottrae, si impossessa o detiene per più di 24 (ventiquattro) ore oggetti altrui, di appartenenza statale, governativa, militare, civile di origine illecita o criminale è punito con:

Detenzione: 7-15d (dai sette ai quindici giorni) in base all'entità del danno.

Cauzione: // (Non prevista)

Sanzione: 50.000-100.000€ in base all'entità del danno

Reclusione militare: 3-6 mesi (la quale implica l'esclusione a entrar a far parte di accademie e corpi sottoposti al codice penale militare)





Articolo 44.2 Attuale:

È punita con la stessa pena la forza dell'ordine che a seguito di un abbattimento non restituisce gli oggetti al civile ricercato.

Articolo 44.2 Modificato:

L'agente che distrugge o disperde, durante il servizio alle armi o dopo il suo congedo, qualsiasi tipo di oggetto d'armamento fornitogli dall'amministrazione che costituiscono il suo armamento militare, è punito con la perdita dell'incarico.

Detenzione: 1-5 giorni

Cauzione: 5000-20000\$

Sanzione: 25000-40000\$

Reclusione militare: da 2 settimane a 3 mesi.

*Stesura a cura del Generale di Stato Maggiore dell'Esercito
AlexIsBack e del Sottoufficiale gianlu006*

**Firmato a Metropolis in data 27/09/2024
Senatore della Repubblica, Onorevole fairfoil
Ministro Della Giustizia, Onorevole _Meteora_**

Meteora1 fairfail

